



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 agosto 2010 (06.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0098 (COD)**

**10753/10
ADD 1**

**MI 198
ENT 65
COMPET 192
CODEC 530**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
– Progetto di motivazione del Consiglio

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 23 maggio 2008, la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione¹. La proposta, basata sull'articolo 95 del trattato², era corredata di una valutazione d'impatto.

Il Parlamento europeo ha reso un parere in prima lettura il 23 aprile 2009³.

Il Comitato economico e sociale ha reso un parere il 25 febbraio 2009⁴.

La Commissione ha presentato una proposta modificata il 20 ottobre 2009⁵.

Il 25 maggio 2010, il Consiglio "Competitività" ha confermato l'accordo politico in vista dell'adozione di una posizione in prima lettura in una fase ulteriore conformemente all'articolo 294 del trattato.

Il ... il Consiglio ha adottato la posizione in prima lettura sulla proposta figurante nel doc. 10753/10⁶.

¹ GU C 10 del 15.1.2009, pag. 12.

² La base giuridica è diventata l'articolo 114 TFUE in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

³ Doc. 8906/09 + COR1, COR2; GU C 184E dell'8.7.2010, pag. 441.

⁴ CES 1860-2008 (INT/434); non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁵ Doc. 14989/09.

⁶ Data da inserire nella versione REV 1 del presente documento.

II. OBIETTIVO

L'obiettivo della proposta in oggetto è di sostituire la direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/CEE)⁷ con uno strumento più efficiente, tenuto conto dei nuovi sviluppi nel settore della normativa comunitaria di armonizzazione (nuovo quadro giuridico)⁸ e del fatto che l'attuazione ed applicazione delle disposizioni della direttiva 89/106/CEE non sono state sempre del tutto efficaci. La proposta segue le disposizioni del nuovo quadro giuridico in settori quali i criteri per la notifica degli organismi che svolgono compiti di terzi e nelle disposizioni relative alla vigilanza del mercato.

Tuttavia, per altri aspetti, il regolamento sui prodotti da costruzione si discosta dall'usuale normativa di nuovo approccio per via del carattere specifico dei prodotti da costruzione, che sono forniti principalmente ad utilizzatori professionali e destinati ad essere incorporati in un edificio, dove i requisiti di sicurezza riguardano la costruzione nel suo complesso e non il singolo prodotto. A differenza dei fabbricanti di altri prodotti armonizzati, un fabbricante di prodotti da costruzione non elabora una dichiarazione di conformità ma una dichiarazione di prestazione, dato che i prodotti da costruzione devono soddisfare diversi requisiti a seconda di come sono utilizzati e installati. La marcatura CE sui prodotti da costruzione corrisponde dunque a indicazioni diverse rispetto alla marcatura CE sui prodotti di consumo.

Inoltre, a motivo delle differenti circostanze regionali riguardanti diversi edifici e situazioni, espresse tra l'altro sotto forma di "requisiti di base delle opere da costruzione", le autorità nazionali o regionali hanno la facoltà di stabilire requisiti specifici per i prodotti da costruzione nei rispettivi territori. Queste importanti differenze giustificano che il regolamento sui prodotti da costruzione non segua sempre le disposizioni di riferimento del nuovo quadro giuridico applicabili ad altri prodotti soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione.

⁷ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12; modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

⁸ Cfr., in particolare, il regolamento (CE) n. 765/2008; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

Più in dettaglio, il regolamento mira a stabilire norme specifiche per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in particolare per quanto riguarda la marcatura CE, gli obblighi per gli operatori economici, gli organismi notificati, gli organismi di valutazione tecnica e la vigilanza del mercato da parte delle autorità competenti. La proposta prevede che il fabbricante potrà, in linea di principio, seguire due strade: dichiarare la prestazione in base ad una norma armonizzata (fondata sulla nozione di "prestazione") o sottoporsi a una valutazione tecnica europea (*European Technical Assessment* - ETA) che porta a un documento per la valutazione europea. Per quanto riguarda le microimprese e i prodotti fabbricati in un unico esemplare, la proposta mira a facilitare l'accesso ai mercati locali e regionali attraverso il ricorso a documentazioni tecniche specifiche (*Specific Technical Documentations* - STD) che dovrebbero ridurre i costi per le prove dei prodotti.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA⁹

1. Osservazioni generali

Il testo di compromesso su cui è stato raggiunto un accordo politico in sede di Consiglio mantiene gli obiettivi della proposta della Commissione. Nel contempo integra alcuni dei più importanti emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. Vari nuovi elementi introdotti nel corso dei negoziati in sede di gruppo di lavoro del Consiglio mirano a chiarire che un'ETA dev'essere rilasciata solo in caso di prodotto che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e a descrivere meglio i compiti e le possibilità dei punti di contatto di prodotti. Il principale adattamento del testo riguarda il chiarimento del carattere obbligatorio della dichiarazione di prestazione; le deroghe enunciate in un articolo separato offrono tuttavia un margine di flessibilità supplementare al riguardo.

Un nuovo elemento introdotto dal Consiglio è inoltre la serie di disposizioni che trasforma la procedura di regolamentazione con controllo nella nuova procedura per gli "atti delegati" ai sensi del trattato di Lisbona (TFUE).

⁹ Nota: la numerazione degli articoli fa riferimento al risultato della prima lettura del Parlamento (doc. 8906/09 MI 164 ENT 95 COMPET 219 CODEC 588) o, in caso di esplicita indicazione ("attualmente:..."), al documento contenente la posizione del Consiglio in prima lettura (doc. 10753/10).

2. Emendamenti del Parlamento europeo

In prima lettura, il Parlamento europeo ha adottato 102 emendamenti al testo¹⁰, tra i quali i seguenti possono essere trattati come emendamenti combinati in quanto legati da un nesso logico: emendamenti 32, 33, 36 e 39, emendamenti 11 e 96, emendamenti 12, 26 e 44, emendamenti 19 e 57, emendamenti 20 e 23, emendamenti 49 e 101, emendamenti 50 e 51, emendamenti 7 e 52, emendamenti 108 e 55, emendamenti 70 e 94, emendamenti 77, 122 e 111 ed emendamenti 95 e 114. Nel corso dei negoziati in sede di gruppo di lavoro, il Consiglio ha esaminato gli emendamenti del Parlamento europeo (PE) in varie occasioni. Alla fine, il Consiglio ha accolto almeno parzialmente la maggioranza degli emendamenti del PE (54); alcuni di essi quanto alla sostanza, altri anche alla lettera. 48 emendamenti del PE sono stati infine respinti dal Consiglio.

2.1. Emendamenti del PE accolti dal Consiglio e integrati nel testo della posizione in prima lettura

Gli emendamenti 4, 125, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 24, 43, 47, 68, 79, 99, 100, 102, 103, 104, 105 e 106 sono stati integrati nel testo del Consiglio praticamente alla lettera, dato che il Consiglio ha più o meno appoggiato la giustificazione fornita dal Parlamento europeo.

2.2. Emendamenti del PE accolti quanto al principio o parzialmente, ma introdotti nel testo con modifiche

Emendamenti 7 e 52 - Considerando 14 ter (nuovo) e articolo 6, attualmente: articolo 7 (Lingua ufficiale dello Stato membro)

Il Consiglio ha riconosciuto l'utilità dell'emendamento per l'informazione degli utilizzatori. Tuttavia, la formulazione data dal Consiglio all'articolo 6, paragrafo 5 (attualmente: articolo 7, paragrafo 4) è sufficientemente chiara, oltre che conforme al nuovo quadro giuridico. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare lingue diverse dalle proprie lingue ufficiali per la dichiarazione di prestazione. Tuttavia, sul piano dell'applicazione pratica la differenza tra lo spirito dell'emendamento del PE e il testo del Consiglio sarà piuttosto marginale. Il testo del Consiglio avrà una portata più ampia grazie al riferimento alla messa a disposizione.

¹⁰ (Emendamenti non votati: 25, 28, 29, 31, 37, 38, 45, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 69, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 110, 113.)

Emendamenti 12 (considerando 20 bis), 26 (articolo 2) e 44 - Articolo 5, paragrafo 1, attualmente: articolo 6, paragrafo 1 (Caratteristiche essenziali che è obbligatorio dichiarare, determinate attraverso una decisione della Commissione)

Il Consiglio ha appoggiato un'importante innovazione richiesta dal Parlamento europeo al fine di incrementare il livello di armonizzazione comunitaria. Se la Commissione ha stabilito una caratteristica essenziale da dichiarare obbligatoriamente, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione e dichiarare la prestazione in riferimento a tale caratteristica essenziale, anche se a livello del mercato nazionale non sono previste particolari disposizioni al riguardo.

La struttura e la formulazione utilizzate dal Consiglio nei considerando 11 bis e 12 bis e nell'articolo 3, paragrafo 3 differiscono tuttavia da quelle degli emendamenti del PE.

Emendamento 124 - Considerando 7 bis (nuovo) (Esclusione dei prodotti fabbricati in cantiere)

(emendamento collegato alla parte dedicata alle definizioni; emendamenti 32, 33, 36 e 39)

Dopo aver consultato i suoi giuristi, il Consiglio ha preferito non escludere a priori i prodotti fabbricati in cantiere in quanto tali dal concetto di immissione sul mercato. Il fabbricante dovrebbe invece avere la scelta tra redigere una dichiarazione di prestazione ed assumere gli obblighi corrispondenti o no. Per questo motivo, il Consiglio ha incluso i prodotti da costruzione fabbricati in cantiere tra le deroghe di cui all'articolo 4 bis (attualmente: articolo 5).

Emendamento 16 - Considerando 29, attualmente: considerando 30 (Carattere obbligatorio della dichiarazione di prestazione)

L'emendamento del PE sottolinea il carattere obbligatorio della dichiarazione di prestazione e della conseguente marcatura CE. In base alla soluzione presentata nel testo del Consiglio, la deroga di cui all'articolo 4 bis (attualmente: articolo 5) offre la possibilità di non redigere una dichiarazione di prestazione e, di conseguenza, di non apporre la marcatura CE in taluni casi ben definiti. Di fatto, i due testi corrispondono in quanto il testo del Consiglio mantiene intatto il principio secondo cui la marcatura CE può essere apposta solo in presenza di una dichiarazione di prestazione (articolo 8).

Emendamento 115 - Articolo 2 (Definizione di "prodotti non coperti o non interamente coperti da una norma armonizzata")

Il Consiglio ha integrato la sostanza di questo emendamento nell'articolo 19, relativo al "documento per la valutazione europea", modificando lievemente le condizioni ivi enunciate.

Emendamento 27 - Articolo 2 (Definizione di "prestazione del prodotto da costruzione")

Il Consiglio ha ripreso la maggior parte della definizione proposta, escludendo tuttavia il termine "valore" da questo chiarimento.

Emendamento 116 - Articolo 2 (Definizione di "livello di soglia")

Il Consiglio ha preferito una versione più breve e lievemente modificata della definizione in questione e ha inserito una spiegazione del termine "livello di soglia" nei nuovi considerando 15 e 16.

Emendamento 117 - Articolo 2 (Definizione di "classe")

Il Consiglio ha preferito una versione più breve e lievemente modificata della definizione in questione.

Emendamento 30 - Articolo 2 (Definizione di "valutazione tecnica europea")

Il Consiglio ha preferito una versione lievemente modificata della definizione in questione, più conforme alla struttura degli articoli da 18 a 18 sexies e da 19 a 21 (attualmente: articoli da 19 a 27).

Emendamenti 32, 33, 36 e 39 - Articolo 2 (Riordino di talune definizioni)

Il Consiglio ha accolto parzialmente l'emendamento, ma non ha proceduto ad un riordino totale delle definizioni.

Emendamento 40 - Articolo 2 (Definizione di "controllo della produzione in fabbrica")

Il Consiglio ha accolto l'emendamento parzialmente e con una lieve modifica redazionale.

Emendamento 41 - Articolo 2 (Definizione di "kit")

Il Consiglio ha accolto l'emendamento parzialmente e con una lieve modifica redazionale.

Emendamento 42 - Articolo 4 (Dichiarazione di prestazione)

Il Consiglio ha accolto lo spirito dell'emendamento per fare della dichiarazione di prestazione obbligatoria "la regola". L'emendamento va considerato nel contesto della soluzione globale a questo problema centrale, che comprende i seguenti elementi: i) l'obbligo generale di rilasciare una dichiarazione di prestazione se il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è se stata rilasciata un'ETA per il medesimo; ii) in mancanza di disposizioni nazionali o di una decisione della Commissione (articolo 3, paragrafo 3), l'articolo 5 prevede deroghe (alla redazione della dichiarazione di prestazione) di portata limitata (p.e. produzione non seriale su piccola scala o prodotti destinati alla ristrutturazione di edifici tradizionali); iii) infine, l'articolo 6 mira ad evitare una dichiarazione di prestazione "vuota" nel caso in cui il fabbricante non rientri nelle deroghe e debba redigere una dichiarazione di prestazione, ma nessuna disposizione europea o nazionale esiga che una determinata caratteristica essenziale sia dichiarata (o nel caso in cui il fabbricante rediga volontariamente una dichiarazione di prestazione e scelga dunque di non avvalersi delle deroghe).

Emendamento 107 - Articolo 5, attualmente: articolo 6 (Contenuto della dichiarazione di prestazione)

Il Consiglio ha parzialmente accolto l'emendamento. Tuttavia, secondo il testo del Consiglio è obbligatorio dichiarare le caratteristiche essenziali solo in presenza di disposizioni nazionali o europee. Ciononostante, deve essere sempre dichiarata almeno una caratteristica essenziale. Il testo del Consiglio può dunque essere considerato una versione leggermente meno rigida dell'emendamento del PE.

Emendamento 53 - Articolo 7, paragrafo 1, attualmente: articolo 8, paragrafo 1 (Apposizione della marcatura CE e ruolo dell'"importatore")

Il Consiglio ha inserito la prima parte dell'emendamento con una lieve modifica redazionale. Tuttavia, non è stato possibile accogliere la seconda parte dell'emendamento in quanto un importatore che desidera apporre la marcatura CE deve ad ogni modo assumere tutte le responsabilità e il ruolo del fabbricante.

Emendamento 118 - Articolo 16, attualmente: articolo 17 (Norme armonizzate)

Il Consiglio ha accolto la prima parte dell'emendamento quanto al principio, ma non alla lettera. La seconda parte dell'emendamento sarebbe andata oltre l'ambito di applicazione del regolamento e ha dovuto essere respinta.

Emendamento 61 - Articolo 16, attualmente: articolo 17 (Durevolezza e uso previsto)

Il Consiglio ha respinto la prima parte relativa all'inserimento della "durevolezza", che può essere considerata un aspetto della prestazione. La seconda parte dell'emendamento è stata accolta in quanto utile chiarimento, ma in una formulazione molto più breve.

Emendamento 119 - Articolo 18, paragrafo 2, 3 e 4, attualmente: articolo 27 (Procedura per stabilire classi o livelli di prestazione)

Il Consiglio ha praticamente accolto l'intero emendamento del PE quanto al principio e alla sostanza. Il Consiglio ritiene tuttavia che la propria formulazione sia più coerente.

Emendamento 66 - Articolo 19, attualmente: articolo 28 (Sistemi per valutare e verificare la costanza della prestazione)

Il Consiglio è andato oltre la sostanza dell'emendamento del PE, stabilendo che la scelta del sistema deve essere compatibile con l'adempimento di tutti i requisiti di base delle opere da costruzione e non solo dei requisiti di sicurezza.

Emendamenti 70 e 94 - Articolo 21, paragrafo 1, attualmente: articolo 26 e allegato II (Rilascio di ETA)

Questi emendamenti non sono stati integrati esclusivamente per motivi redazionali. L'articolo 19 (*ex articolo 18*) già precisa chiaramente che il documento per la valutazione europea riguarda un "prodotto che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata" e il rilascio di un'ETA ne è diretta conseguenza.

Emendamento 73 - Articolo 25, paragrafo 2, attualmente: articolo 31 (Coordinamento dei TAB e compiti dell'organizzazione dei TAB)

Il compito enunciato in questo emendamento è sufficientemente coperto da un altro punto figurante nello stesso paragrafo attraverso i termini "cooperazione con altre parti interessate".

Emendamenti 77, 122 e 111 - Articolo 26, attualmente: articolo 36 (Uso della documentazione tecnica specifica)

Il Consiglio ha accolto in larga misura la sostanza e la *ratio* di questi emendamenti. Solo alcune parti degli emendamenti sono state respinte in quanto mal collocate o ridondanti.

Emendamento 78 - Articolo 27, attualmente: articolo 37 (Rubrica dell'articolo)

L'emendamento è corretto nella sostanza, ma già coperto dall'emendamento 79, che è stato accolto.

Emendamento 112 - Articolo 27, paragrafo 2 ter (nuovo), attualmente: articolo 37 (Relazione sull'applicazione del presente articolo)

Il Consiglio accoglie questo emendamento quanto al principio, ma tende a ritenere che una relazione distinta della Commissione sull'articolo in questione non sia necessaria e che la sostanza possa essere coperta dalla relazione generale di cui all'articolo 53 bis (attualmente: articolo 67).

Emendamento 92 - Allegato I, parte 6 (Illuminazione ed efficienza energetica)

Il Consiglio ha accolto la prima parte dell'emendamento. La seconda parte sembra essere coperta da altre parti della normativa comunitaria di armonizzazione; la formulazione usata non è inoltre adatta per descrivere requisiti di base delle opere da costruzione.

2.3. Emendamenti respinti e pertanto non integrati nel testo del Consiglio

Emendamento 1 - considerando 1 (danni all'ambiente creato dall'uomo)

L'emendamento non è stato integrato in quanto il Consiglio ritiene che i requisiti di base delle opere da costruzione (Allegato I) siano sufficientemente specifici a questo riguardo.

Emendamento 2 - considerando 8 bis (nuovo) (prestazione sulla base degli aspetti sanitari e di sicurezza)

Ogniquale volta si verifica la situazione cui fa riferimento questo emendamento, le pertinenti conseguenze risultano dalla rispettiva specifica tecnica armonizzata, secondo la quale il fabbricante dichiarerà la prestazione. E' concepibile che esistano prodotti da costruzione molto semplici per i quali non è necessario menzionare in modo specifico gli aspetti sanitari e di sicurezza nella dichiarazione di prestazione. Il Consiglio non ha pertanto ravvisato la necessità di integrare questo considerando.

Emendamento 3 - Considerando 10, attualmente considerando 12

Il testo della Commissione redatto in base alla tecnica redazionale consueta sembra più appropriato per un considerando.

Emendamento 5 - Considerando 14, attualmente considerando 17 (area di prodotto disciplinata dalle norme armonizzate)

L'emendamento non è necessario in quanto il ruolo della Commissione a tale riguardo è descritto in modo esauriente negli articoli 17 e seguenti.

Emendamento 6 - Considerando 14 bis (nuovo) (composizione degli organismi tecnici)

Il Consiglio ritiene che l'emendamento esuli chiaramente dal campo d'applicazione del regolamento, in quanto la partecipazione agli organismi tecnici non può essere prescritta mediante l'atto legislativo in oggetto.

Emendamento 10 - considerando 19, attualmente considerando 21 (proposte di EAD)

Dato che il Consiglio continua ad usare il termine "proposte di EAD", in particolare nell'allegato II, questo emendamento non può essere accolto.

Emendamenti 11 e 96 - considerando 20, attualmente considerando 22, e Allegato II, punto 2.5. (Esperto scientifico indipendente)

Per quanto riguarda il lavoro degli Organismi di Valutazione Tecnica, il Consiglio ha preferito mantenere la struttura proposta dalla Commissione

Emendamento 15 - considerando 28, attualmente considerando 29 (Apposizione del marchio CE da parte dell'importatore)

Il Consiglio non ritiene che questo emendamento apporti un chiarimento. Un importatore che assume il ruolo di fabbricante deve comunque adempiere tutti gli obblighi che incombono a quest'ultimo. Non è quindi consigliabile scostarsi dallo spirito del Nuovo Quadro Giuridico per contemplare il caso specifico in cui l'importatore assume il ruolo del fabbricante.

Emendamento 18 - considerando 33 bis (nuovo) (prove o prove complementari non previste)

Il Consiglio non ha introdotto questo considerando aggiuntivo in quanto ritiene che l'articolo 26 (attualmente articolo 36) sia sufficientemente chiaro per quanto riguarda il raggiungimento di un livello o di una classe senza prove complementari. Spetta inoltre alla Commissione fissare norme dettagliate a tale riguardo tramite atti delegati (articolo 50 e seguenti, attualmente articolo 60 e seguenti) .

Emendamenti 19 e 57 - considerando 35, attualmente considerando 38, e articolo 9, attualmente articolo 10 (informazioni sulle procedure di ricorso)

Il Consiglio ritiene che l'informazione sulla procedura di ricorso non sia comunque un compito precipuo dei Punti di Contatto Prodotti.

Emendamenti 20 e 23 - considerando 42 bis (nuovo) e 43quater (nuovo) -uso sostenibile delle risorse naturali

Il Consiglio non ritiene indispensabile integrare questi considerando, che in parte descrivono sviluppi futuri.

Emendamento 22 - Considerando 43 ter (nuovo) (revisione del sistema di normalizzazione)

Il Consiglio ritiene che un considerando non sia il contesto appropriato per invitare la Commissione a presentare una proposta di revisione del sistema di normalizzazione. E' attualmente in corso una revisione completa del sistema di normalizzazione. Chiedere la revisione del regime vigente in un considerando sarebbe anche discutibile in considerazione del diritto di iniziativa della Commissione e dell'esigenza di legiferare meglio;

Emendamento 34 - Articolo 2 (Definizione di "utente")

Il Consiglio ha soppesato i vantaggi e gli inconvenienti dell'inserimento di una definizione distinta di "utente" per i prodotti da costruzione. Alla fine ha preferito una soluzione in cui il concetto di utente corrisponde alla definizione contenuta nel Nuovo Quadro Giuridico e in altri testi della normativa europea o nazionale.

Emendamento 35 - Articolo 2 (Definizione di "organismo di valutazione tecnica ")

Dato che il regolamento contiene un intero capitolo sugli organismi di valutazione tecnica e disposizioni particolareggiate alle quali devono ottemperare, il Consiglio ritiene che si possa rinunciare a una definizione distinta.

Emendamento 46 - Articolo 5, attualmente Articolo 6 (titolo della norma armonizzata)

Il Consiglio non ritiene che l'indicazione del titolo di una norma armonizzata sia un elemento indispensabile di una dichiarazione di prestazione.

Emendamento 48 - Articolo 5, attualmente Articolo 6 (indicazioni relative alla procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione)

Il Consiglio ritiene che questo emendamento comporti un requisito troppo oneroso per il contenuto di una dichiarazione di prestazione.

**Emendamenti 49 e 101 - Articolo 5, attualmente Articolo 6, e Allegato III bis (nuovo)
(sostanze pericolose contenute in un prodotto da costruzione)**

Il Consiglio non ha integrato l'obbligo di indicare nella dichiarazione di prestazione le sostanze pericolose contenute nei prodotti da costruzione. Tuttavia, in virtù del nuovo considerando 21 bis (attualmente considerando 24) il fabbricante può fornire volontariamente agli utenti di prodotti di costruzione informazioni su sostanze pericolose.

Emendamenti 50 e 51 - Articolo 6, attualmente Articolo 7 (dichiarazione di prestazione per via elettronica)

Il Consiglio ritiene assolutamente inappropriato definire una "regola" in modo che gli acquirenti e gli utenti di prodotti da costruzione debbano basarsi su una dichiarazione di prestazione inviata separatamente per via elettronica e non trovino le informazioni obbligatorie sul prodotto stesso o in un più ampio lotto dello stesso prodotto. Casi specifici in cui per esempio in un contesto professionale una dichiarazione di prestazione potrebbe essere fornita automaticamente a un cliente per via elettronica, possono d'altro canto essere definiti in un secondo tempo mediante "atti delegati" nell'ambito delle competenze della Commissione.

Amendamenti 108 e 55 - Articolo 8, paragrafo 2, attualmente Articolo 9 (dettagli pratici sulla marcatura CE)

Il Consiglio non è convinto che la semplificazione del testo proposta in questi emendamenti sia utile in considerazione delle necessità pratiche dei fabbricanti, degli utenti o delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 56 - Articolo 8, attualmente Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo) (uso improprio della marcatura CE)

Il Consiglio ritiene che le disposizioni sulla vigilanza del mercato (articoli da 46 a 49, attualmente articoli da 56 a 59) siano sufficienti per evitare l'uso improprio della marcatura CE.

Emendamento 58 - Articolo 9, attualmente Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo) (indipendenza dei "Punti di Contatto Prodotti")

Il Consiglio ha preferito non integrare questo obbligo che sembra troppo severo e categorico, in particolare per gli Stati membri più piccoli.

Emendamento 109 - Articolo 10, attualmente Articolo 11 (Obblighi dei fabbricanti)

Al Consiglio non è chiaro quale obiettivo si intende in definitiva conseguire con le modifiche proposte. Prove su campioni effettuate dai fabbricanti e, in determinati casi, informazioni sugli imballaggi, come suggerite dalla Commissione nella sua proposta originaria, sono entrambi ragionevoli.

Emendamento 63 - Articolo 17, attualmente Articolo 18, paragrafo 3 bis (nuovo) (verifica da parte del comitato)

Il Consiglio dubita che in questo emendamento il compito del comitato sia descritto in modo corretto.

Emendamento 67 - Articolo 19, paragrafo 3, attualmente articolo 28 (Ricorso al sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione)

Il Consiglio ritiene che in questo paragrafo relativo al "sistema" non sia appropriato un riferimento all'uso generico previsto.

Emendamento 120 - Articolo 20, attualmente Articolo 19 (procedura per elaborare una norma armonizzata sulla base di un DEV)

Il Consiglio non ha integrato questo emendamento in quanto ritiene che questo articolo non sia il contesto appropriato per descrivere l'elaborazione di una norma armonizzata sulla base di un DEV.

Emendamento 71 - Articolo 24 (valutazione dei TAB)

Il Consiglio ha soppresso l'intero articolo in quanto non necessario nel contesto del regolamento in oggetto. Non possono pertanto essere integrate parti intese a migliorare il testo.

Emendamento 121 - Articolo 25, paragrafo 2, attualmente articolo 31, paragrafo 4 (Coordinamento dei TAB e mansioni dell'organizzazione dei TAB)

Il Consiglio ritiene che il testo di questo emendamento sia ambiguo nel contesto di un regolamento e scarsamente operativo nell'applicazione pratica.

Emendamento 123 - articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo) attualmente articolo 37 (Uso della Documentazione Tecnica Specifica)

La prima parte dell'emendamento non riguarda propriamente la portata e l'obiettivo della Documentazione Tecnica Specifica, mentre la seconda è corretta nella sostanza ma in questo contesto è ridondante o addirittura fuorviante. Il Consiglio deve pertanto respingere l'emendamento.

Emendamento 83 - Articolo 27, paragrafo 2 quater (nuovo), attualmente: articolo 37 (esclusione degli importatori)

Il Consiglio ha riconosciuto che la formulazione suggerita dal PE potrebbe essere utile ai fini della chiarezza del testo. D'altro canto, essa pare più appropriata per un considerando e la sostanza dell'emendamento è già contemplata dalla struttura globale degli articoli da 26 a 28. (attualmente: articoli da 36 a 38).

Emendamento 84 - Articolo 28, attualmente: articolo 38 (ulteriore uso delle procedure semplificate)

Il Consiglio ritiene che questo emendamento non descriva correttamente il campo di applicazione e i motivi per utilizzare una STD.

Emendamento 85 - Articolo 30, paragrafo 4 bis, attualmente: articolo 40 (evitare oneri superflui)

Il Consiglio ritiene che questo emendamento sia fuori luogo, in quanto utilizza una formulazione del nuovo quadro giuridico pertinente per le valutazioni di conformità basate su moduli (cfr. allegati della decisione 768/2008), mentre i prodotti da costruzione sono legati a sistemi di valutazione e verifica della prestazione, non di valutazione della conformità.

Emendamento n. 86 - Articolo 33, paragrafo 5, attualmente: articolo 43 (trasparenza nei confronti del costruttore)

Il Consiglio non vede la necessità di discostarsi dalla proposta della Commissione su questo paragrafo.

Emendamento 87 - Articolo 33, paragrafo 11 bis (nuovo), attualmente: articolo 43 (informazione da parte degli organismi notificati)

Il Consiglio è scettico su questo emendamento, che è poco chiaro e potrebbe prestarsi a interpretazioni errate.

Emendamento 88 - Articolo 51, paragrafo 2 bis (nuovo), attualmente: articolo 64 (indipendenza dei membri del comitato)

Il Consiglio ha respinto questo emendamento in quanto poco preciso. Non è chiaro quali esperti della costruzione, di quali organizzazioni, debbano astenersi dal valutare la prestazione e per quanto tempo. Anche l'attuale formulazione non è esatta.

Emendamento 89 - Articolo 53, paragrafo 3, attualmente: articolo 66 (uso delle cosiddette CUAP e procedura per trasformare gli EAD in norme armonizzate)

Sebbene il Consiglio possa condividere lo spirito della prima parte di questo emendamento, la formulazione utilizzata sembra troppo categorica. La seconda parte dell'emendamento è respinta a seguito della mancata accettazione dell'emendamento 120.

Emendamento 90 - Allegato I, introduzione (requisiti di base dei lavori)

Il Consiglio non ritiene indispensabile questo emendamento nel contesto generale degli specifici requisiti di base dei lavori.

Emendamento 91 - Allegato I, sezione 3 (approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita)

Il Consiglio ha discusso questo emendamento con spirito positivo, ma ha concluso che gli obiettivi che persegue sono già contemplati dalla formulazione originaria della Commissione.

Emendamento 93 - Allegato I, sezione 6 (requisito relativo all'uso sostenibile delle risorse naturali)

Questo emendamento sembra affermare un'ovvietà e non contribuisce alla chiarezza giuridica se confrontato a tutti gli altri requisiti di base dei lavori.

Emendamenti 95 e 114 - Allegato II, punto 2.1 (nuovo) e punto 2.1 bis (nuovo) (valutazione da parte dei pertinenti TAB e ruolo delle organizzazioni dei TAB)

Sebbene lo spirito di questi emendamenti possa essere considerato accettabile, la completa riformulazione dell'allegato II operata dal Consiglio ha portato a una situazione in cui gli emendamenti del PE non descrivono più la procedura correttamente, così come formulati.

Emendamento 97 - Allegato II, punto 2.7 (consultazione di esperti)

Il Consiglio ritiene che l'emendamento proposto sia poco concreto e possa condurre a ritardi indesiderati.

Emendamento 98 - Allegato III (soppressione del numero di dichiarazione di prestazione)

Il Consiglio non vede il vantaggio di questo emendamento.

3. Principali innovazioni introdotte nel testo dal Consiglio

Articolo 4 (Dichiarazione di prestazione)

Come menzionato sopra, il requisito relativo alla redazione di una dichiarazione di prestazione da parte del costruttore è stato rafforzato nel testo e diventa regola. Esso sarà obbligatorio quando non si applicano le deroghe previste all'articolo 4 bis (che sostanzialmente riguardano casi limitati ben definiti). Inoltre, le caratteristiche essenziali da dichiarare sono stabilite mediante decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 o mediante le disposizioni nazionali in vigore nel paese in cui il costruttore intende commercializzare il prodotto. Se per un uso specifico non si applica nessuno dei due tipi di disposizioni suddette, il costruttore può scegliere autonomamente quali caratteristiche essenziali (almeno una) desidera dichiarare. Per le caratteristiche essenziali per le quali non esistono disposizioni europee o nazionali e quando il costruttore sceglie di non dichiararle, si utilizza la menzione "prestazione non determinata" (NPD). Poiché il costruttore dichiarerà anche l'uso previsto del prodotto, il sistema generale porta a un aumento delle informazioni destinate degli utilizzatori senza separare eccessivamente il mercato europeo in mercati nazionali o regionali.

Articolo 9 (attualmente: articolo 10) Punti di Contatto Prodotti

Riformulando questo articolo il Consiglio ha chiarito che i punti di contatto prodotti possono essere stabiliti in base alle pertinenti disposizioni del nuovo quadro giuridico. Tuttavia, in questo articolo è chiarito in particolare il fatto che i punti di contatto prodotti devono fornire informazioni sulle disposizioni relative ai requisiti di base dei lavori.

I considerando 35 bis e 35 ter (attualmente: considerando 39 e 40) apportano anch'essi chiarimenti utili, precisando che i punti di contatto prodotti possono riscuotere diritti per le informazioni supplementari fornite e possono essere integrati nelle specifiche strutture organizzative già esistenti nei pertinenti Stati membri.

Articoli da 18 a 18 sexies (attualmente: articoli da 19 a 24) Organismi di valutazione tecnica/Documento europeo di valutazione

Il Consiglio ha deciso di riformulare completamente le disposizioni sull'elaborazione del documento europeo di valutazione e sul ruolo degli organismi di valutazione tecnica nazionali in tale contesto.

Articolo 21 (attualmente: articolo 27) Livelli o classi di prestazione

Il Consiglio ha riformulato questo articolo per chiarire le responsabilità della Commissione e degli organismi europei di normalizzazione nello stabilire le classi di prestazione e i livelli minimi di prestazione e precisare quando si può ritenere che un prodotto da costruzione soddisfi un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove. La funzione del mandato o del mandato riveduto accordato agli organismi europei di normalizzazione e il ruolo degli Stati membri nel processo sono ora formulati in modo preciso.

Articolo 27 (attualmente: articolo 37) Uso della documentazione tecnica specifica

Il testo di compromesso del Consiglio comprende una revisione dell'articolo 37, che è ora inquadrato in una prospettiva diversa per applicarsi ai sistemi 3 e 4 e contiene un riferimento diretto all'allegato V. La disposizione è stata inoltre precisata introducendovi un riferimento alla "determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo". Tali modifiche corrispondono in parte alla proposta modificata della Commissione.

Articolo 50 e seguenti (attualmente: articoli 60 e seguenti) Atti delegati

A seguito dell'entrata in vigore del TFUE, alcune disposizioni originariamente destinate ad essere soggette alla procedura di regolamentazione con controllo sono state integrate in nuovi articoli che stabiliscono la procedura per gli atti delegati (conformemente all'articolo 290 del TFUE).

Allegato III - Modello di dichiarazione di prestazione

Il Consiglio ha deciso di rispecchiare esattamente gli obblighi del costruttore quali derivano dagli articoli e ha pertanto introdotto modifiche importanti al formato della dichiarazione di prestazione. A tal fine, il modello dell'allegato III è stato chiarito in più punti (ad es. obbligo di indicare l'uso previsto del prodotto).

4. CONCLUSIONE

La posizione in prima lettura adottata dal Consiglio sottolinea l'obiettivo principale della proposta della Commissione. Un quadro giuridico unificato per la commercializzazione dei prodotti da costruzione è considerato indispensabile per il funzionamento del mercato, necessario alla luce della grande importanza del settore e appropriato in relazione al quadro giuridico orizzontale che prevede le disposizioni di base per la notifica e la vigilanza del mercato. Grazie a questo approccio armonizzato, i prodotti da costruzione potranno circolare liberamente nel mercato interno senza compromessi in termini di salute e di altri requisiti nell'interesse degli utilizzatori e del pubblico generale.

A livello pratico, il testo del Consiglio mira a un'ulteriore integrazione del mercato, decidendo a favore di un rafforzamento della dichiarazione di prestazione, che diventa la "regola" qualora non si applichino deroghe. La riduzione degli oneri amministrativi e degli obblighi di prove individuali per i costruttori è stata integrata come elemento essenziale attraverso le disposizioni dell'articolo 26 e seguenti. La coesistenza di norme armonizzate e di valutazioni tecniche europee (quando un prodotto non è ancora o non è ancora pienamente oggetto di una norma armonizzata) è stata riformulata in modo più chiaro. Attraverso il ricorso agli atti delegati la Commissione è autorizzata ad adattare alcuni allegati del presente regolamento ogniqualvolta siano soddisfatte le condizioni per farlo, come previsto dai colegislatori nel regolamento stesso.